

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DEL COMUNE DI CATANZARO

Il sottoscritto¹
..... nato a,
il, dichiara di accettare la candidatura alla
carica di Sindaco del Comune di CATANZARO per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale, che avrà luogo nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la presente candidatura è collegata alla lista di candidati al
Consiglio comunale recante il contrassegno:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essersi presentato candidato Sindaco in altro Comune e di
non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Catanzaro, li

Firma

Domicilio

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia
presenza, dal suindicato candidato alla carica di Sindaco da me identificato con il documento
seguito.....

Catanzaro, li

2

*Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione.*

¹ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; per le candidate donne coniugate o vedove, aggiungere anche il cognome del marito.

² L'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n° 53 recita "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

² L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (ora art. 21, comma 2, Dpr 28 dicembre 2000, n° 445)

³ Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.